

Allegato B al Repertorio 6827 Raccolta 5264
"GREEN LAND" COOPERATIVA DI COMUNITÀ IMPRESA SOCIALE
STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

È costituita con sede nel Comune di Lavarone (Trento) la società cooperativa denominata "Green Land Società Cooperativa di Comunità Impresa Sociale".

La Cooperativa si costituisce in forma di impresa sociale in quanto intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via stabile di attività di cui all'art. 2 del D.Lgs. 112/2017:

- lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 112/2017;
- lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lett. t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- lett. v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Cooperativa si costituisce, inoltre, quale comunità energetica rinnovabile ed opera in applicazione del D. Lgs. n. 199 dell'8 novembre 2021, dei relativi provvedimenti attuativi e delle successive modifiche di legge.

La Cooperativa potrà, con delibera dell'Organo amministrativo, istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti.

TITOLO II - SCOPO, OGGETTO E AMBITO TERRITORIALE

Art. 3 - Scopo comunitario, ambito territoriale e scopo mutualistico

La Cooperativa di comunità opera nell'ambito territoriale dell'Alpe Cimbra in Trentino.

La Cooperativa di comunità promuove lo sviluppo sostenibile e integrato della comunità appartenente all'ambito territoriale di cui al paragrafo precedente, facendosi carico di bisogni, individuali e diffusi, della comunità attraverso lo svolgimento in via stabile di attività economiche, sociali e culturali, senza scopo di lucro, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e con la partecipazione attiva della comunità e a beneficio del territorio.

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità e, nel perseguire l'interesse generale della comunità, fornisce prevalentemente benefici ambientali economici e sociali ai suoi soci ed alla comunità in cui opera piuttosto che profitti finanziari.

Come impresa sociale, si richiamano espressamente gli articoli 3 e 16 del D.Lgs. 112/2017.

La Cooperativa intende promuovere e valorizzare l'autoconsumo diffuso di energia da fonti rinnovabili consentendo ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per condividere l'energia localmente prodotta da impianti alimentati da fonte rinnovabile nella disponibilità della cooperativa stessa.

Si ispira ai principi del decentramento e della localizzazione della produzione energetica, dell'utilizzo e della produzione di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato, promuovendo un modello energetico sostenibile, democratico, cooperativo, resiliente e basato sulla produzione e sulla condivisione di energia da fonti rinnovabili.

La Cooperativa persegue, con scopo mutualistico, la funzione sociale di consentire ai soci, consumatori e/o produttori di energia, l'accesso, nei modi previsti dall'ordinamento, a forme di autoconsumo diffuso di energia prodotta da fonti rinnovabili. Tale scopo è perseguito mediante la valorizzazione dell'utilità conferita dai soci attraverso il loro consumo/la loro produzione di energia, e/o mediante la fornitura ai soci stessi di beni e servizi, utili per ottenere la generazione e l'incentivazione economica dell'energia condivisa all'interno della comunità energetica rinnovabile.

La Cooperativa promuove e supporta progetti e attività locali secondo l'approccio della *green community*, per il rafforzamento dei legami tra gli attori della comunità, anche attraverso attività di solidarietà, di contrasto alle fragilità e alle povertà, di sostegno e rafforzamento della coesione interna e di generazione di nuovo capitale sociale.

La Cooperativa assume ogni altra iniziativa idonea a tutelare gli interessi dei soci ad accrescerne l'informazione e l'educazione al consumo responsabile di energia, onde favorirne la piena libertà di scelta anche al fine di evitare danni e sprechi nei comportamenti di consumo, nell'uso dei beni, dei servizi e delle risorse naturali. In questo modo essa persegue l'interesse generale di aumentare l'efficienza energetica a livello domestico e produttivo e di contribuire a combattere la povertà energetica e sociale mediante la riduzione dei consumi e la calmierazione delle tariffe di fornitura attraverso la produzione locale, l'autoconsumo diffuso e la condivisione di energia da fonti rinnovabili.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La comunità energetica costituita in forma di cooperativa ha una partecipazione aperta e volontaria, è autonoma e effettivamente controllata dai soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa intende contribuire allo sviluppo e al consolidamento del Movimento cooperativo provinciale, nazionale ed europeo. Perciò aderisce alla Federazione Trentina della Cooperazione.

Art. 4 - Nesso funzionale e oggetto sociale

Il nesso funzionale, di cui all'art. 2, 3° co. lett. d), L.R. 1/2022 tra il territorio individuato, l'oggetto sociale e la comunità di riferimento scaturisce dal legame tra le attività prescelte e la cultura socio-economica del territorio individuato, da intendersi in senso ampio e molto caratterizzato in termini identitari.

Per raggiungere i propri scopi come individuati ai precedenti articoli, la Cooperativa si prefigge, tra l'altro, di esercitare le seguenti attività:

a) sviluppare **iniziative centrate sull'energia generata da fonti rinnovabili**, quali in particolare:

la produzione di energia da fonti rinnovabili;

la realizzazione, diretta o per il tramite dell'intervento di terzi, di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile o l'acquisto della relativa disponibilità sulla base, a titolo esemplificativo, di contratti di locazione, di comodato d'uso o con la costituzione di diritti reali o di godimento sugli stessi, al fine di permettere agli associati di ottenere agevolazioni e riduzioni tariffarie per l'acquisto di energia;

il controllo della gestione e manutenzione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella propria disponibilità, curando tutti gli adempimenti di legge previsti al riguardo e sottoscrivendo con terzi fornitori i contratti all'uopo necessari;

la gestione, direttamente o per il tramite di soggetto appositamente delegato, della comunità energetica rinnovabile, in forza del mandato congiuntamente conferito dai soci per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia autoconsumata all'interno della comunità energetica, al trattamento dei dati e per la cura dei necessari rapporti con il Gestore dei servizi energetici (GSE);

lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, inclusa l'offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici;

la promozione di interventi di domotica e di efficientamento energetico, anche per l'illuminazione e l'offerta di servizi di ricarica di veicoli elettrici;

la promozione di forme di condivisione dell'energia termica prodotta

da fonti rinnovabili;

lo svolgimento di operazioni di acquisto o vendita di energia da fonti rinnovabili nell'interesse dei soci, nel rispetto delle disposizioni e della regolamentazione tecnica di riferimento;

la fornitura di servizi nel settore energetico, anche operando in qualità di Energy Service Company e fornendo beni e servizi di miglioramento dell'efficienza energetica;

l'erogazione di servizi ancillari e di flessibilità per il sistema elettrico operando come Aggregatore (Balance Service Provider);

la realizzazione di iniziative e la sottoscrizione di accordi con imprese commerciali e produttive, enti pubblici e privati, volti ad ottenere incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili nonché di beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico; per la riqualificazione energetica degli edifici; per la fornitura o l'ampliamento di una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli associati;

lo sviluppo di programmi informatici idonei a consentire la compravendita di energia elettrica e il risparmio energetico;

la realizzazione di servizi in grado di generare benefici per soggetti in condizione di povertà energetica o vulnerabilità;

l'educazione della comunità locale di riferimento ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia;

la formazione a vantaggio di produttori e utenti, anche in forma associata, attivi nel settore energetico;

la promozione di enti impegnati nella produzione e/o nel consumo di energia con finalità mutualistiche e governance democratica;

b) sviluppare **servizi di welfare territoriale**, con particolare attenzione alle categorie fragili e/o svantaggiate, inclusi i servizi di assistenza per la l'infanzia, la popolazione anziana, i diversamente abili e i migranti;

c) valorizzare il **patrimonio naturalistico, forestale e boschivo**, nonché le **risorse agricole e zootecniche** ricadenti nell'ambito territoriale dell'Alpe Cimbra, sia di proprietà pubblica che privata, come la conduzione di terreni incolti, coltivati e boschivi; la coltivazione di terreni agro-forestali; la creazione di reti per la valorizzazione delle risorse locali; la produzione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti tipici locali; la gestione di fiere e mercati, e le consegne a domicilio; la valorizzazione delle risorse ambientali e la gestione dei programmi escursionistici;

d) sviluppare i servizi volti alla tutela, conservazione, valorizzazione della **qualità ambientale** e allo sviluppo dell'**economia circolare**;

e) produrre e commercializzare **manufatti artigianali** di qualunque materiale e specie;

f) sviluppare strutture e servizi legati allo **sport** e al **tempo libero**;

g) sviluppare **strutture culturali e storico-archeologiche** e le rispettive attività;

h) sviluppare **servizi turistici** e l'offerta integrata locale;

i) sviluppare **ricerche, studi, progettazione, formazione e animazione** utili allo sviluppo locale e alla transizione ecologica;

j) pianificare e implementare iniziative di **outdoor learning (educazione svolta all'aperto)** per coinvolgere in generale i residenti e gli ospiti in programmi educativi, culturali ed esperienziali legati alla vita all'aria aperta,

alle peculiarità paesaggistico-ambientali e storico-culturali del territorio, al benessere psicofisico, alle competenze trasversali;

k) elaborare progetti in risposta ai **bandi europei** e accedere a **finanziamenti per conto terzi** (associazioni e aziende), con particolare attenzione agli strumenti di finanziamento messi a disposizione dall'Unione Europea, al project design, al budget di progetto e alla rendicontazione;

l) sviluppare **servizi amministrativi** in favore di associazioni, privati e aziende, quali contabilità, segreteria, archivio e disbrigo pratiche;

m) realizzare e gestire **reti a banda larga** nell'ambito della digitalizzazione dei servizi a cittadini e imprese.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, con particolare richiamo al limite previsto dall'art. 1, 3° co., D.Lgs. 112/2017, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria — tra cui assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei soci o di terzi — necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, compresa l'istituzione, la costruzione e l'acquisto di immobili, fabbricati, beni mobili, superfici, terreni, aree, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e sue eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2526 C.C. e dell'art. 3, terzo co., del D.Lgs 112/2017.

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'art. 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire la partecipazione dei soci alle proprie finalità, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III - SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 31 del **decreto legislativo n. 199 del 2021** e dei relativi provvedimenti attuativi - i quali stabiliscono, ad oggi, che l'esercizio dei poteri di controllo sulla comunità energetica rinnovabile fa capo esclusivamente a persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile - possono assumere la qualifica di soci cooperatori tutti coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che ai fini dell'esercizio delle attività specifiche della comunità energetica rinnovabile (C.E.R.) di cui al D.Lgs. 199/21 appartengono ad una delle seguenti categorie:

- **soci cooperatori consumatori:** clienti finali titolari di un punto di connessione (POD) alla rete per il consumo di energia elettrica ubicato nel territorio di operatività della Cooperativa;

- **soci cooperatori produttori:** produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, in quanto intestatari dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione, ubicato nel territorio di operatività della Cooperativa;

- **soci cooperatori *prosumer*** : i clienti finali titolari di un punto di connessione (POD) alla rete per il consumo di energia elettrica e al contempo produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione, ubicati nel territorio di operatività della Cooperativa.

Inoltre, ai sensi della L.R. T.A.A. 1/2022 e nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs. 112/2017, in relazione alle diverse attività in cui la Cooperativa opera, i soci possono essere ulteriormente distinti nelle seguenti categorie:

- soci lavoratori;
- soci utenti;
- soci conferitori.

Possono essere ammessi come soci della Cooperativa di comunità anche persone giuridiche pubbliche o private con sede legale o operativa nel territorio e che svolgono la loro attività a favore della comunità di riferimento.

Possono essere ammessi come soci volontari, nella misura massima prevista dalla L.R. T.A.A. 1/2022 persone che prestano la loro attività di lavoro a titolo di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà;

Ai lavoratori ed ai volontari della cooperativa si applica, in quanto

compatibile con la L.R. 1/2022, l'art. 13 del D.Lgs. 112/2017.

La compagine sociale della Cooperativa di comunità deve essere costituita per almeno il 40 per cento da persone residenti o domiciliate nel territorio di competenza della Cooperativa stessa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci i soggetti interdetti, inabilitati, falliti non riabilitati, assoggettati alle procedure liquidatorie previste dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, né le imprese private che esercitano in via principale l'attività di produzione o commercio di energia elettrica.

I soci non devono svolgere come attività commerciale o professionale principale la partecipazione alla comunità energetica. E' fatto divieto ad un socio cooperatore di essere socio o membro per una stessa utenza di consumo o di produzione di un'altra configurazione per l'autoconsumo diffuso.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa, salvo esplicita autorizzazione del Consiglio di amministrazione, nei limiti in cui la legge lo consenta (v. art. 2527 C.C.).

Art. 6 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e i Regolamenti sociali, nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- d) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione di cui all'art. 38 del presente Statuto.

In aggiunta, se trattasi di società, associazioni od enti la domanda di ammissione dovrà così essere corredata:

- e) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- f) la delibera dell'Organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- g) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Per partecipare specificamente alla comunità energetica, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti ulteriori informazioni:

- h) i codici identificativi, i codici dei punti di connessione (POD) e della loro relativa ubicazione e la tipologia, se socio consumatore o *prosumer*;
- i) gli impianti o le sezioni di impianti di produzione la cui energia prodotta

ed immessa nella rete e non direttamente autoconsumata rilevi nella comunità energetica ai fini del calcolo dell'energia elettrica condivisa, se socio produttore o *prosumer*;

j) copia dell'ultima bolletta dell'energia elettrica ai fini della stima del consumo di energia elettrica durante l'anno solare, qualora non accessibili attraverso canali istituzionali;

k) nel caso di imprese, i codici ATECO prevalenti dell'attività economica svolta e la dichiarazione che la partecipazione alla Cooperativa in quanto comunità energetica non costituisce l'attività commerciale o industriale principale e che il codice ATECO è diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00;

l) nel caso di impresa, la dichiarazione attestante la natura di PMI.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e la sostenibilità dell'attività economica svolta e degli interessi mutualistici dei soci.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul Libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 - Diritti e obblighi dei soci

I soci godono dei seguenti diritti:

a) partecipare all'assemblea e, se iscritti a Libro soci da almeno novanta giorni, alle deliberazioni della stessa e all'elezione delle cariche sociali;

b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei termini fissati dai Regolamenti e dalle deliberazioni sociali;

c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli Organi sociali eventuali osservazioni sulla gestione sociale;

d) esaminare il Libro dei soci ed il Libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, se costituito.

Inoltre, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, i soci della Cooperativa mantengono i diritti di consumatore, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia e/o quelli di produttore, compreso quello di scegliere il proprio cliente al quale vendere la quota di energia non autoconsumata, salvi i limiti imposti dalla legge.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono soggetti ai seguenti obblighi:

1. il versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di

amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale tassa di ammissione, stabilita dalla Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;
2. l'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
 3. alla produzione o sottoscrizione della documentazione necessaria ai fini dell'accesso al servizio di autoconsumo diffuso, nonché al rispetto degli adempimenti indicati dalla disciplina di riferimento e dalle relative disposizioni tecniche di attuazione;
 4. a conferire l'utilità derivante dalla produzione e/o dal consumo di energia afferente ai propri POD connessi alla rete elettrica, fornendo e sottoscrivendo la documentazione necessaria ai fini dell'accesso al servizio di autoconsumo diffuso, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla disciplina di riferimento e dalle relative disposizioni tecniche di attuazione, e a consentire alla Cooperativa di acquisire i dati e le misure relative;
 5. al pagamento dei corrispettivi dovuti per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso secondo quanto previsto da apposito regolamento interno;
 6. al pagamento dei corrispettivi dovuti per l'acquisto di beni e servizi erogati dalla Cooperativa nell'ambito dell'oggetto sociale.
 7. a comunicare tempestivamente alla Cooperativa ogni variazione riferita alle proprie utenze energetiche appartenenti alla configurazione della comunità energetica di riferimento;
 8. se produttore o prosumer, a mettere a disposizione della Cooperativa, nei termini e nelle modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, i relativi impianti/unità di produzione o comunque a far rilevare ai fini della condivisione la parte di energia eccedente l'auto-consumo, prodotta dagli impianti/unità di produzione registrati all'interno della comunità energetica di riferimento.

Mediante la sottoscrizione di appositi accordi contrattuali, il socio può mettere a disposizione anche a titolo gratuito della Cooperativa i propri impianti o i propri immobili od ogni altra risorsa al fine di realizzare lo scopo sociale e lo scambio mutualistico.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente, incluse quelle rilevanti ai fini dell'appartenenza ad una categoria di soci operatori. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

**Art. 8 - Referente, mandato per l'accesso al servizio di
valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.
Riparto degli incentivi e dei corrispettivi**

I soci cooperatori individuano la Cooperativa quale referente della comunità energetica per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

Il socio cooperatore, qualora aderisca alla comunità energetica, conferisce alla Cooperativa specifico mandato per la gestione tecnica ed amministrativa, in nome e per conto proprio, della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, nonché del trattamento dei dati e della sottoscrizione del relativo contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio, salvo che non preesistano rapporti con lo stesso GSE a titolo privato. La validità del mandato si intende operante per tutta la durata del rapporto societario ed è irrevocabile fino a che dura il rapporto societario stesso.

I soci cooperatori affidano alla Cooperativa la gestione delle partite finanziarie in entrata ed in uscita nei confronti di GSE a titolo di incentivo ed eventuale vendita di energia nei confronti del GSE e di soggetti terzi. Spetta alla Cooperativa ripartire tra i soci cooperatori quanto incassato per loro conto a titolo di contributo per la valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa ed a titolo di corrispettivo per l'energia elettrica immessa nella rete e non autoconsumata.

Spetta alla cooperativa ripartire tra i soci cooperatori quanto incassato a titolo di contributo per la valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa ed a titolo di corrispettivo per l'energia elettrica immessa nella rete e non auto consumata.

In particolare viene delegato il Consiglio di amministrazione per il riparto delle risorse introitate con riferimento all'energia condivisa.

La Cooperativa disciplina in apposito Regolamento interno tempi e modalità per il riparto ai soci cooperatori di quanto incassato con riferimento ai precedenti commi, tenuto conto dell'obbligo di destinazione di una quota almeno pari all'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa indicato dai provvedimenti attuativi del D.Lgs n. 199/2021, ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Il regolamento potrà prevedere ulteriori criteri di ripartizione fra i quali, a titolo esemplificativo:

a) l'ubicazione dei punti di prelievo o degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile nella titolarità di ciascun socio in considerazione del fatto che l'energia condivisa è valorizzata per cabina primaria di appartenenza;

b) il contributo da ciascun socio cooperatore offerto all'autoconsumo di energia in seno alla comunità energetica con riferimento alla cabina secondaria o primaria di appartenenza, in relazione al sistema incentivante applicabile;

c) la categoria di soci cooperatori di appartenenza tra quelle indicate nell'art. 5;

d) l'eventuale destinazione di una quota degli incassi complessivi al sostegno di nuovi servizi in grado di generare benefici economici, ambientali e sociali alla comunità in cui opera la cooperativa, riservando particolare attenzione ai bisogni dei soggetti in condizione di povertà

energetica o vulnerabilità;

e) i comportamenti virtuosi adottati per l'impiego dell'energia secondo i criteri e sulla base degli indicatori definiti con apposito Regolamento.

La comunità energetica può delegare le attività previste al 1° comma del presente articolo ad un soggetto terzo nel rispetto di quanto contemplato nella normativa di riferimento e nella relativa disciplina di attuazione. In tale ipotesi il mandato deve essere esplicito anche in relazione alla sua durata o alle condizioni di rinnovo.

La cooperativa è tenuta ad assicurare completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i soci consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante ed a fornire al GSE una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti alle incentivazioni e delle modalità della loro ripartizione.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio e trasferibilità della quota

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né cedute con effetto verso la Cooperativa, senza autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata o PEC, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nell'art. 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente, salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel Libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione attivando la procedura di conciliazione di cui all'art. 36 del presente Statuto.

Art. 10 - Recesso del socio

Fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, il socio cooperatore può recedere in qualsiasi momento.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal

ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione attivando la clausola di conciliazione di cui all'art. 36 del presente Statuto.

Il recesso ha effetto per il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e per il rapporto mutualistico con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Qualora la Cooperativa abbia sostenuto investimenti per consentire ai soci forme di autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, al fine dell'esercizio del diritto di recesso il socio è tenuto al pagamento di un corrispettivo, equo e proporzionato, da determinarsi sulla base di criteri indicati in apposito Regolamento.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione oppure che, con la sua condotta, dimostri di non essere più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;

b) risulti gravemente inadempiente riguardo alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché riguardo alle delibere adottate dagli Organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro 60 (sessanta) giorni al versamento del valore della quota sottoscritta o al pagamento di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero di liquidazione giudiziale secondo il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione attivando la procedura di conciliazione di cui all'art. 36 del presente Statuto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Nei limiti in cui la legge lo consenta, qualora la Cooperativa abbia sostenuto investimenti per consentire ai soci, consumatori e/o produttori di energia, l'accesso a forme di autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, il socio escluso è tenuto al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale determinata sulla base di criteri indicati in apposito Regolamento, tenuto conto degli investimenti sostenuti dalla Cooperativa per consentire al socio l'accesso all'autoconsumo diffuso di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Art. 12 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui agli artt. 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto hanno diritto solo al rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, nella misura e nei limiti previsti dagli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 112/2017, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile, fermi i limiti di cui agli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 112/2017.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal Regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, dal sovrapprezzo o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito Regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta

l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV - SOCI SOVVENTORI

Art. 15 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti d'ammissione e le cause d'incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 16 - Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di 100,00 EUR ciascuna.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 17 - Delibera di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto d'opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere superiore ai limiti di legge;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta 1 (uno) voto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, 2° co., L. 59/1992, i soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a loro attribuibili per legge e il numero di voti da loro portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 18 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede d'emissione delle azioni, a norma del precedente articolo.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. dalle quote di partecipazione dei soci cooperatori del valore minimo e massimo fissato dalla legge;

2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi dell'art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 20 - Bilancio d'esercizio – Disciplina degli utili

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre d'ogni anno.

Alla fine d'ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili

annuali nel rispetto di quanto previsto agli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 112/2017, tenuto altresì conto di quanto previsto dall'art. 5, 4° co. L.R. 1/2022.

In particolare si richiama espressamente l'art. 3, 2° co, D.Lgs. 112/2017 il quale recita:

"Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a). Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionali all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diverse dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."

Si richiamano altresì gli ulteriori commi dell'art. 3 del D.Lgs. 112/2017.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 20 bis - Bilancio sociale

Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio sociale secondo le previsioni di legge in vigore.

Il bilancio sociale viene approvato dall'assemblea dei soci e ad esso viene data pubblicità secondo le disposizioni di legge vigenti.

Il bilancio sociale deve essere pubblicato sul sito internet della cooperativa ai sensi dell'art. 9, co. 2, D.Lgs. 112/2017.

Art. 21 - Ristorni

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, il Consiglio di amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal Regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del codice civile e nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 del D.Lgs. 112/2017.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto Regolamento redatto sulla base degli acquisti di beni e servizi effettuati dai soci in ciascun esercizio.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

L'Organo Amministrativo, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora si registri un avanzo della gestione mutualistica e nei limiti previsti dall'art. 3, co. 2 bis, D.L. 112/2017.

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

Art. 22 - Organi sociali

Sono organi della Cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 23 - Funzioni dell'Assemblea

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione ad eccezione., dell'amministratore nominato dal Comune di Lavarone, al quale spettano in via esclusiva la sua revoca e sostituzione (art. 2542, 5° co. C.C);
- d) nomina, nei casi previsti dalla legge, il Presidente del Collegio sindacale e i Sindaci ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori,

- ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto;
 - g) approva i Regolamenti interni, incluso quello di cui all'art. 8;
 - h) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
 - i) approva il bilancio sociale;
 - j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

1. le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
2. la nomina dei Liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
3. le altre materie indicate dalla legge.

Art. 24 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché entro il territorio provinciale.

La convocazione avviene mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Cooperativa e comunicata ad ogni singolo socio con lettera raccomandata o via PEC oppure con altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 20. L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità. Inoltre, deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 25 - Costituzione dell'Assemblea e quorum deliberativi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno un mezzo dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente Statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà di tutti i voti dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione in base ai seguenti criteri:

- qualora la cooperativa abbia fino a 100 soci aventi diritto di voto, con la presenza di almeno 1/3 dei soci aventi diritto di voto;
 - qualora la cooperativa abbia tra 101 e 200 soci aventi diritto di voto, con la presenza di almeno 1/4 dei soci aventi diritto di voto;
 - qualora la cooperativa abbia più di 200 soci aventi diritto di voto, con la presenza di almeno 1/10 dei soci aventi diritto di voto.
- Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti, eccettuato per la nomina dei Liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 26 - Intervento e voto in Assemblea

Possono partecipare all'assemblea i soci iscritti nel Libro dei soci; essi, tuttavia, hanno diritto di voto se sono iscritti in detto libro da almeno novanta giorni e se non sono in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche o esclusivamente a mezzo di teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di Assemblea totalitaria, gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ogni socio non può ricevere più di una delega, anzi dico tre deleghe.

I voti attribuibili ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti ai soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano o

con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel Regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

Art. 27 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio, e degli scrutatori. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 28 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 11 (undici), eletti a maggioranza relativa dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di amministrazione, alla prima seduta, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non può essere nominato Presidente chi sia rappresentante degli enti di cui all'art. 4, comma 3, D.Lgs. 112/2017.

Possono essere nominati amministratori anche soggetti non soci, ivi compresi soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessata all'attività della Cooperativa, ma in ogni caso la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci cooperatori, oppure da persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Per la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione si dovrà tener conto dei criteri di rappresentatività della base sociale, laddove previsti, indicati in un apposito Regolamento approvato dalla Assemblea.

Al Comune di Lavarone spetta la nomina di un amministratore, ai sensi della L.R. 1/2022.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 29 - Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo Statuto.

Spettano al Consiglio di amministrazione le seguenti decisioni:

- gli adeguamenti dello statuto a sopravvenute disposizioni normative;
- la fusione per incorporazione di una società il cui capitale sociale sia posseduto almeno al novanta per cento dalla Cooperativa; si applicano gli

articoli 2505 e 2505 bis del Codice civile.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'art. 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni 90 (novanta) giorni gli Organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Il Presidente o il Direttore della Federazione Trentina della Cooperazione, facendone richiesta motivata al Consiglio di amministrazione, avranno diritto di partecipare alle riunioni dello stesso per informare gli Amministratori su fatti di particolare rilevanza dai quali possa derivare grave pregiudizio per l'attività della Cooperativa o per lo sviluppo coordinato del sistema.

Art. 30 - Convocazioni e delibere del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Si richiama espressamente quanto previsto al precedente art. 24. 1° co..

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e, nel caso di sua impossibilità o inerzia, anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Non sono ammesse deleghe.

La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) sia effettivamente possibile al Presidente accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario, cui spetta

comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

È compito del Presidente, al momento della convocazione della riunione, definire le modalità della sua tenuta (in presenza, in videoconferenza o entrambe).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le delibere sono fatte risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di amministrazione.

Art. 31 - Integrazione del Consiglio di amministrazione

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori nel corso dell'esercizio, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Nel caso di cessazione per qualsiasi causa dell'Amministratore nominato dal Comune di Lavarone, spetta a quest'ultimo la designazione del sostituto.

Art. 32 - Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare l'ulteriore remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

Il tutto nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 112/2017.

Art. 33 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte a terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di amministrazione può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, nei limiti delle deleghe a lui conferite, potrà attribuire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 34 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, nominato ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 112/2017, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, tenuto conto dei limiti di cui all'art. 3 del D.Lgs. 112/2017.

La presenza alle riunioni del Collegio sindacale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) sia effettivamente possibile al Presidente accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al Sindaco incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Sindaco incaricato della verbalizzazione, cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Collegio Sindacale, tre le altre, esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 11 e 12 del D.Lgs. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9, co. 2, del D.Lgs. 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Collegio Sindacale.

Art. 35 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti, se obbligatoria per legge o se deliberata volontariamente dall'Assemblea, è preferibilmente esercitata dalla Federazione Trentina della Cooperazione.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, l'Assemblea può deliberare di affidare la revisione legale dei conti al Collegio sindacale, che in tal caso deve essere integralmente composto da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro, oppure, su proposta motivata del Collegio

sindacale, ad un Revisore legale dei conti o ad una Società di revisione legale.

Art. 35 bis – Requisiti per l'assunzione di cariche sociali.

I soggetti che assumono cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal Codice Civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- assenza di procedimenti e carichi pendenti;
- accertata esperienza nelle attività della società;
- non avere in corso controversie di alcun genere con la società;
- non ricoprire cariche analoghe in società operanti negli stessi settori della società, salva autorizzazione assembleare.

TITOLO VII - CONTROVERSIE

Art. 36 - Clausola di conciliazione

Tutte le controversie che dovessero insorgere aventi ad oggetto l'esistenza, la validità, l'interpretazione, l'inadempimento e/o la risoluzione del presente Statuto, o comunque collegate allo stesso e più in generale riguardanti l'esercizio dell'attività sociale ed i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, la Cooperativa, gli Organi amministrativi e di controllo ed i liquidatori, dovranno essere sottoposte al tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio I.A.A. di Trento, secondo il vigente Regolamento di conciliazione che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo quanto stabilito dall'art. 12, co. 5, del D.Lgs. 112/2017.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi Regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Qualora si tratti di Regolamenti che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Assemblea delibera con le maggioranze previste per

l'assemblea straordinaria.

Art. 39 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

È vietata la distribuzione a qualsiasi titolo di dividendi ai soci cooperatori. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

È vietato remunerare le azioni di socio sovventore offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi e comunque nel limite massimo consentito dalla normativa applicabile.

Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale e i dividendi per i soci sovventori eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nei limiti di compatibilità di cui all'art. 37.

In quanto cooperativa a mutualità prevalente, non si applica l'art. 11 del D.Lgs. 112/2017.

Art. 40 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e nei rispettivi ambiti di compatibilità, si applicano le norme del D.Lgs. 112/2017, del D.Lgs. 199/2021, della L.R. 1/2022, del D.Lgs. 117/2017 e del Codice Civile e relative disposizioni attuative.

F.to Christian Caneppele

F.to Eliana Morandi notaio L.S.